



# Statuto ASEPEF

## 1. Nome e sede dell'associazione

### Art. 1

#### Nome

Con la denominazione "Associazione svizzera per l'esame professionale in esecuzione e fallimento" è costituita un'associazione organizzata in maniera corporativa in conformità all'art. 60 del Codice Civile Svizzero e in virtù degli articoli 26 e 27 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (di seguito denominata legge sulla formazione professionale) e degli articoli 24 - 26 della corrispondente ordinanza del 19 novembre 2003 (di seguito denominata ordinanza sulla formazione professionale).

La ASEPEF è un'istituzione politicamente indipendente e aconfessionale.

#### Sede

La sede corrisponde al luogo di lavoro del Presidente.

## 2. Scopo dell'associazione

### Art. 2

#### Scopo

L'associazione ha come scopo l'organizzazione e l'esecuzione degli esami professionali federali per specialiste/i nei settori del diritto sull'esecuzione per debiti e del diritto fallimentare.

L'Associazione ha inoltre come obiettivo in particolare:

- Il consolidamento e il miglioramento della considerazione dello status professionale degli ufficiali di esecuzione e fallimento
- Il coordinamento delle formazioni nel settore esecuzione e fallimento
- La garanzia e lo sviluppo della qualità della formazione
- La tutela degli interessi nei confronti di privati e istituzioni pubbliche
- La collaborazione dei membri nelle attività di formazione

## 3. Mezzi

### Art. 3

#### Scopo

L'Associazione mira a raggiungere i propri obiettivi mediante:

- L'organizzazione periodica degli esami professionali federali
- La comunicazione degli obiettivi di formazione in conformità al regolamento d'esame

#### Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell'associazione derivano da:



- Quote sociali
- Tasse per sostenere l'esame, come stabilito dal regolamento d'esame
- Donazioni di terzi

## **Art. 4**

### **Responsabilità**

Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'associazione ai sensi dell'art. 75a del Codice Civile svizzero.

## **4. Organizzazione**

### **Art. 5**

#### **Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- A. l'Assemblea dell'associazione;
- B. il Comitato direttivo;
- C. la Commissione di garanzia della qualità;
- D. la Commissione d'esame;
- E. l'Ufficio di revisione.

## **4.1 Assemblea dell'associazione**

### **Art. 6**

#### **Ordinaria**

L'Assemblea ordinaria dell'associazione si riunisce almeno una volta l'anno durante il primo trimestre. L'anno fiscale corrisponde all'anno solare.

#### **Convocazione**

L'assemblea dell'associazione viene convocata dal Comitato direttivo comunicando per iscritto ai membri l'ordine del giorno, l'orario e il luogo. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno 30 giorni.

#### **Richieste dei membri**

Ogni membro ha la facoltà di presentare proposte all'Assemblea ordinaria dell'associazione, che devono essere motivate e fatte pervenire al Comitato direttivo per iscritto entro la fine di dicembre dell'anno precedente.

#### **Straordinaria**

Le assemblee straordinarie hanno luogo tutte le volte che il Comitato direttivo le ritiene necessarie o se almeno tre membri collettivi o 1/5 dei membri individuali richiedono una convocazione motivandola per iscritto.

### **Art. 7**

Il numero legale si raggiunge quando è presente la maggioranza dei membri aventi diritto al voto.



L'assemblea delibera a maggioranza relativa dei voti disponibili. Per il diritto di voto si rimanda all'articolo del presente statuto sull'adesione all'associazione.

Le delibere riguardanti la revisione dello statuto, lo scioglimento dell'associazione o la fusione con un'altra associazione e l'approvazione dei regolamenti necessari al funzionamento dell'associazione necessitano della maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti.

L'approvazione scritta di una richiesta da parte dei ¼ di tutti gli aventi diritto al voto è equiparata a una delibera dell'Assemblea.

## **Art. 8**

### **Presidenza**

Un membro del Comitato direttivo presiede l'Assemblea dell'associazione ed è responsabile della redazione del verbale di quest'ultima.

## **Art. 9**

Le elezioni e le delibere sono a scrutinio pubblico, a condizione che i 2/3 degli aventi diritto al voto presenti non richiedano lo scrutinio segreto.

## **Art. 10**

All'Assemblea dell'associazione compete:

1. La nomina del presidente.
2. La nomina degli addetti alla contabilità.
3. La nomina dei rimanenti componenti del Comitato direttivo.
4. La nomina dei membri della Commissione di garanzia della qualità.
5. La nomina dei membri della Commissione d'esame.
6. La nomina dell'Ufficio di revisione.
7. L'accettazione della relazione d'esercizio annuale e del rendiconto annuale, scaricando il Comitato direttivo di ogni responsabilità.
8. L'accettazione del rapporto sulle attività della Commissione di garanzia della qualità e della Commissione d'esame.
9. Stabilire le quote sociali sulla base della quota dei diritti di voto e approvare il bilancio.
10. Stabilire le indennità per i membri degli organi dell'associazione.
11. Apportare modifiche o integrazioni allo statuto.
12. Deliberare su tutte le questioni dell'associazione non espressamente affidate al Comitato direttivo.
13. Lo scioglimento dell'associazione o la sua fusione con altre associazioni.



## **4.2 Comitato direttivo**

### **Art. 11**

#### **Composizione**

Il Comitato direttivo è composto dal presidente, dagli addetti alla contabilità e 2 – 8 ulteriori membri.

La composizione del Comitato deve essere adeguata agli interessi dei diversi membri e alla rappresentanza linguistica e regionale. Se possibile viene ammesso un solo rappresentante degli interessi per cantone e in linea di principio ogni area linguistica ha diritto a un seggio.

#### **Costituzione**

Il Comitato direttivo regola al suo interno le modalità di costituzione, ad eccezione del presidente e degli addetti alla contabilità.

#### **Nomina e durata dell'incarico**

All'interno del Comitato direttivo può essere eletto il rappresentante di un membro o di una rinomata istituzione operante in Svizzera nel campo della formazione.

La permanenza in carica è pari a 2 anni ed è consentita la rielezione. Se viene nominato un nuovo membro del Comitato, esso rimane in carica per il periodo rimanente al predecessore. Le dimissioni spontanee devono essere comunicate agli altri membri del Comitato con un preavviso di tre mesi.

#### **Delibere**

Il Comitato direttivo raggiunge il numero legale quando è presente la maggioranza dei membri. Per le delibere è necessaria la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la decisione spetta al presidente.

### **Art. 12**

Il Comitato direttivo svolge le seguenti funzioni:

1. Delibera su tutte le attività ad esso riservate dallo statuto o su quelle ad esso demandate dall'Assemblea dell'associazione. In particolare al Comitato direttivo spetta la gestione e la tutela generale degli interessi dell'associazione.
2. È l'organo di rappresentanza dell'associazione. Due membri del Comitato direttivo possono firmare collettivamente a nome dell'associazione. La contabilità per le attività postali e bancarie può essere sbrigata con la firma singola dei membri del Comitato direttivo.
3. Convoca l'Assemblea dell'associazione e formula l'elenco delle questioni pendenti da inserire nell'ordine del giorno.
4. Organizza le attività dell'associazione previste dallo statuto nell'ambito dello statuto stesso e dell'applicazione delle delibere dell'associazione.
5. Decide l'apertura di processi, l'abbandono di essi, la conclusione di paragoni.
6. Ha competenza finanziaria generale sul bilancio. Il Comitato direttivo è autorizzato ad effettuare spese non iscritte a bilancio in casi urgenti e non prevedibili. Autorizza le tasse d'esame.



## **4.3 Commissione di garanzia della qualità**

### **Art. 13**

#### **Composizione**

La Commissione di garanzia della qualità è composta generalmente da membri del Comitato direttivo.

#### **Costituzione**

La Commissione di garanzia della qualità regola al suo interno le modalità di costituzione.

#### **Nomina e durata dell'incarico**

All'interno della Commissione di garanzia della qualità può essere eletto il rappresentante di un membro o di una rinomata istituzione operante in Svizzera nel campo della formazione.

La permanenza in carica è pari a 2 anni ed è consentita la rielezione. Nel caso fosse nominato un nuovo membro della Commissione, esso rimane in carica per il periodo rimanente al predecessore. Le dimissioni spontanee devono essere comunicate al Comitato direttivo con un preavviso di tre mesi.

#### **Delibere**

La Commissione di garanzia della qualità raggiunge il numero legale quando è presente la maggioranza dei membri. Per le delibere è necessaria la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la decisione spetta al presidente.

### **Art. 14**

La Commissione di garanzia della qualità svolge le seguenti funzioni:

1. Emanava il regolamento d'esame e le direttive per il regolamento d'esame.
2. Approva gli esperti nominati dalla Commissione d'esame.
3. Verifica periodicamente l'attualità degli esami ed effettua una revisione se necessario.
4. Elabora e garantisce la qualità dell'esame e il suo svolgimento.

## **4.4 Commissione d'esame**

### **Art. 15**

#### **Composizione**

La Commissione d'esame è composta da 4 - 10 membri.

La composizione della Commissione deve essere adeguata agli interessi dei diversi membri e alla rappresentanza linguistica e regionale. Se possibile viene ammesso un solo rappresentante degli interessi per cantone e in linea di principio ogni area linguistica ha diritto a un seggio.

#### **Costituzione**

La Commissione d'esame regola al suo interno le modalità di costituzione.

#### **Nomina e durata dell'incarico**

All'interno della Commissione d'esame può essere eletto il rappresentante di un membro o di una rinomata istituzione operante in Svizzera nel campo della formazione.



La permanenza in carica è pari a 4 anni ed è consentita la rielezione. Nel caso fosse nominato un nuovo membro della Commissione, esso rimane in carica per il periodo rimanente al predecessore. Le dimissioni spontanee devono essere comunicate al Comitato direttivo con un preavviso di tre mesi.

#### **Delibere**

Si raggiunge il numero legale quando è presente la maggioranza dei membri. Per le delibere è necessaria la maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti la decisione spetta al presidente.

### **Art. 16**

#### **Compiti**

La Commissione d'esame:

1. Stabilisce le tasse d'esame in conformità alla tariffazione in vigore dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e le fa approvare dal Comitato direttivo;
2. Fissa l'orario e il luogo d'esame, nonché il programma d'esame;
3. Organizza la preparazione dei compiti d'esame e realizza l'esame;
4. Nomina esperti e li impiega, previa approvazione della Commissione di garanzia della qualità;
5. Decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione in conformità con il regolamento d'esame
6. Verifica le conclusioni, giudica l'esame e decide il conferimento del titolo di specialista (ai sensi dell'articolo 36 dell'Ordinanza sulla formazione professionale)
7. Gestisce richieste e reclami;
8. Riporta alle istanze superiori le proprie attività;

## **4.5 Ufficio di revisione**

### **Art. 17**

L'Assemblea nomina un Ufficio di revisione, che non deve essere membro dell'associazione, la cui permanenza in carica è pari a 4 anni. Esso verifica i conti, la contabilità, le ricevute e presenta in occasione dell'assemblea ordinaria dell'associazione una relazione sul rendiconto annuale e sui risultati dell'attività di revisione svolta.

## **5. Membri**

### **Art. 18**

#### **Adesione**

I membri dell'associazione sono organizzazioni che ai sensi dell'art. 24 comma 3 dell'ordinanza sulla formazione professionale possono ospitare il succitato esame.

#### **Diritto di voto**

Gli aventi diritto al voto sono tutti i membri presenti. Il diritto di voto viene assegnato nella maniera seguente:



- Ogni membro individuale (organizzazioni che ai sensi dell'art. 24 comma 3 dell'ordinanza sulla formazione professionale possono ospitare il succitato esame) dispone di un voto.
- Ogni membro collettivo (associazione professionale cantonale o federale) dispone di un voto per ogni dieci dei suoi membri oppure per una frazione di essi superiore a cinque: la singola associazione ha comunque diritto ad almeno tre voti.

### **Art. 19**

Si assume lo stato di membro dell'Associazione mediante semplice iscrizione al Comitato direttivo, che verifica il diritto all'adesione. Ogni nuovo membro riceve lo statuto.

Il ritiro dall'associazione avviene mediante dichiarazione scritta fatta pervenire al Comitato direttivo rispettando il termine dei sei mesi antecedenti alla fine dell'anno solare. Il ritiro dall'associazione non esonera dal pagamento delle quote maturate in precedenza e relative all'anno in corso.

## **6. Scioglimento**

### **Art. 20**

L'Assemblea dell'associazione può decidere lo scioglimento dell'associazione in qualunque momento durante una seduta convocata ad hoc. La liquidazione è affidata al Comitato direttivo, se l'Assemblea dell'associazione non ha incaricato dei liquidatori. L'Assemblea continua a esercitare le proprie funzioni anche durante la liquidazione.

Se l'associazione si scioglie per fondersi con un'altra associazione con obiettivi affini, spetta all'Assemblea dell'associazione stabilire nel dettaglio le modalità dell'operazione.

## **7. Disposizioni finali**

### **Art. 21**

Il presente statuto è stato approvato in data 11 maggio 2006 in occasione dell'assemblea costitutiva dell'associazione ed è in vigore da subito.

### **Associazione svizzera per l'esame professionale in esecuzione e fallimento**

Zurigo, 11 maggio 2006

Il Presidente del giorno:           Sig. Broger  
Il Segretario del giorno:        Sig. Schober